

BASILE Fabio, *Commento all'art. 660*, in DOLCINI-MARINUCCI (a cura di), *Codice penale commentato*, vol. III, III ed., IPSOA, Milano, 2011, pagg. 6691-6705

## 660 Molestia o disturbo alle persone

[1] **Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516<sup>(1)</sup>.**

(1) Importo elevato dall'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689.

**SOMMARIO:** I. Bene giuridico - II. Soggetto passivo - III. Condotta ed evento - IV. Elemento soggettivo. Petulanza e biasimevole motivo - V. Luogo pubblico o aperto al pubblico; uso del telefono - VI. Consumazione - VII. Rapporti con altre figure di reato - VIII. Esercizio di un diritto - IX. Questioni di legittimità costituzionale - X. Casistica.

### I. Bene giuridico

#### 1

L'art. 660 - oggetto di *numerossime applicazioni giurisprudenziali* nell'ultimo decennio - è posto, secondo l'orientamento tradizionale [MANZINI, *T X*, 189; ROSSO (12) 143; SABATINI CONTR. 248; C 1.7.2002, Placidi, CED 222705, *CP* 2003, 2658; C 29.9.1994, Bolani, CED 199624; C 15.6.1982, Marchetti, CED 155573, *RP* 1983, 489; C 8.5.1967, Gianazzi, CED 105780, *CPMA* 1968, 552] a tutela dell'**ordine pubblico** e, specificamente, della **pubblica tranquillità**: depongono in tal senso la sua collocazione topografica tra le “contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica”, la sua perseguibilità d'ufficio, il requisito della pubblicità del luogo. La quiete dei singoli riceverebbe, invece, solo una tutela mediata e riflessa [C 23.11.2007, Camposanto, CED 238134; C 12.2.1999, Buda, CED 212550; C 5.6.1962, Colaianni, *FI* 1963, II, 15; P Roma 14.4.1970, Bonarrigo, *AP* 1970, II, 386; MORSILLO (11) 158].

#### 2

Tale orientamento tradizionale suscita, tuttavia, numerose **perplexità**: - **di ordine testuale**, poiché la necessità che la condotta sia rivolta contro una persona determinata (cfr. *infra*, 4), e la previsione dell'uso del telefono (e, quindi, la possibilità che la molestia si esaurisca in un ambito esclusivamente

privato, senza alcuna risonanza pubblica) mal si conciliano con la tutela di un bene, l'ordine pubblico, per antonomasia collettivo [CONTENTO (5) 1; DE VERO (6) 87; FLICK (7) 723]; - **di ordine esegetico**, poiché l'ordine pubblico viene per lo più richiamato dall'orientamento tradizionale al fine di individuare un criterio di selezione *oggettivo* delle condotte di molestia o di disturbo penalmente rilevanti, perché altrimenti il reato rischierebbe di assumere una dimensione meramente *soggettiva*, subordinata alla sensibilità del singolo soggetto passivo; si trascura, tuttavia, il fatto che una tale funzione selettiva potrebbe essere svolta adeguatamente anche da altri elementi di fattispecie (la petulanza e il biasimevole motivo: cfr. *infra*, 16) [FLICK (7) 701]; - **di ordine storico-ideologico**, poiché l'orientamento tradizionale risente almeno in parte del clima culturale nel quale fu concepito il Codice Rocco e, quindi, della tendenza a riconoscere prevalenza al momento collettivo (della tranquillità pubblica) sul momento individuale (della tranquillità personale) [FLICK (7) 700], con una inversione di valori rispetto alla corrispondente fattispecie del c.p. del 1889 (l'art. 458, significativamente rubricato "disturbo della quiete privata"); - **di ordine, infine, costituzionale**: se si individua nell'ordine pubblico il bene giuridico tutelato, il reato in parola andrebbe necessariamente collocato tra i reati di *pericolo astratto* (tale è, infatti, il tipo di offesa che il fatto qui tipizzato reca al bene "ordine pubblico") [in tal senso, cfr. SABATINI CONTR. 248; MANZINI, T X, 189; C 23.2.1940, Braile, GP 1940, II, 900]; ma se così fosse l'art. 660 si porrebbe in aperto conflitto con il principio costituzionale di offensività, giacché tale reato non presenta alcuno dei presupposti (particolare stato delle conoscenze scientifiche sulla pericolosità della condotta incriminata; suscettibilità di offesa del bene giuridico solo attraverso condotte seriali; necessità di stabilizzazione ed elevazione di *standards* comportamentali preventivi) ai quali la dottrina solitamente subordina la legittimità costituzionale dei reati di pericolo astratto [su tali presupposti, cfr. MARINUCCI-DOLCINI 567].

### 3

Per superare tali perplessità, una parte della dottrina e della giurisprudenza propende per un'interpretazione che emancipi l'art. 660 dall'ingombrante riferimento all'ordine pubblico e riconosca come suo *oggetto di tutela, immediata e diretta*, la **tranquillità personale** [CONTENTO (5) 2; FLICK (7) 709; CARBONE V. (3) 38; ANTOLISEI, PtS, II, 279; LA CUTE (8) 294; in tal senso paiono orientate anche talune sentenze più recenti che in motivazione conferiscono esplicito rilievo alla tranquillità della persona: C 30.6.2010, D'Alessandro, CED 247558; C 17.7.2005, Sorpresi, CED 231577; C 1.7.2004, Modena, CED 229464, *Dir. dell'Internet* 2005, 51]. Per tranquillità personale deve intendersi uno degli aspetti del più generale interesse alla "privatezza", alla intangibilità e al rispetto della sfera della vita privata [BRICOLA (2) 1091; cfr. art. 8 C.e.d.u., art. 17 P.i.d.c.p. del 1966, nonché art.

7 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, circa il *diritto al rispetto della propria vita privata*]. Nella prospettiva di un equilibrato rapporto tra momento collettivo e momento individuale della personalità dell'uomo (art. 2 Cost.), l'art. 660 riconosce, infatti, l'esigenza del singolo anche all'isolamento e alla chiusura e, conseguentemente, gli garantisce uno spazio *morale*, dal quale poter escludere le interferenze non gradite, almeno quando esse non siano giustificate o sorrette da esigenze di ordine sociale, al pari di come l'art. 614 (violazione di domicilio) gli garantisce un analogo spazio *materiale* [FLICK (7) 709; sulla comune matrice degli artt. 614 ss. e 660, cfr. FLICK (7) 718].

## II. Soggetto passivo

4

Molestia o disturbo devono attingere una **persona determinata**, e non il pubblico in genere o una sua parte [C 23.9.1985, Balducci, CED 171350, *RP* 1986, 921; MANZINI, *T X*, 192; ROSSO (12) 143]. Non è, tuttavia, necessario che la condotta sia tenuta *in presenza* della persona offesa (il che risulta evidente nell'ipotesi di uso del telefono).

5

Se con la medesima condotta vengono **molestate o disturbate più persone** (ad es., A insegue B e C che si trovano sulla stessa auto), sorge l'interrogativo se sussista un *reato unico* o un *concorso formale omogeneo di reati*. Secondo la dottrina tradizionale (cfr. *supra*, 1) non può che sussistere un reato unico, poiché unica è in tale ipotesi l'offesa al bene giuridico (l'ordine pubblico) [MANZINI, *T X*, 203]. Per coloro, invece, che individuano nella tranquillità personale il bene protetto dall'art. 660 (cfr. *supra*, 3), la soluzione dipende dal criterio che si ritenga di voler adottare per distinguere, in siffatte ipotesi, il reato unico dal concorso formale omogeneo: se si adotta il *criterio dei beni "altamente personali"* [cfr. FIANDACA-MUSCO, PtG, 665; ROMANO, in *CommSist I*, pre-art. 71, 725], occorrerà concludere per la sussistenza di un unico reato, non essendo la tranquillità personale annoverabile in tale categoria di beni (in cui, per contro, vi rientrano beni come la vita, l'incolumità individuale, la libertà sessuale, l'onore); se, invece, si adotta il *criterio della molteplicità delle offese* al bene giuridico tutelato [cfr. MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale* 444], occorrerà concludere nel senso del concorso formale omogeneo di reati.

6

Il reato sussiste anche se l'agente abbia recato molestia o disturbo a **persona diversa** da quella presa di mira [C 17.2.1965, Tibaldi, CED 99601, *GP* 1965, II, 937; C 26.11.1963, Di Benedetto, *GP* 1964, II, 674]. A siffatta conclusione

giunge *tanto* l'orientamento che individua il bene giuridico tutelato nell'ordine pubblico (cfr. *supra*, 1), giacché in caso di offesa a persona diversa verrebbe comunque offeso tale bene, essendo irrilevante l'individualità del concreto soggetto passivo colpito [MANZINI, *T X*, 193; SABATINI CONTR. 250], *quanto* l'orientamento che individua il bene giuridico tutelato nella tranquillità personale (cfr. *supra*, 3), giacché in caso di offesa a persona diversa sarebbe applicabile l'art. 82 (*aberratio ictus*) [FLICK (7) 704]. In relazione ad un recente caso in cui alcuni *MMS* a contenuto omosessuale giungevano, a causa di un errore nella registrazione dei numeri telefonici, anziché ad un amico del soggetto agente, al figlio minore di questi, la Cassazione, dopo aver ritenuto applicabile l'art. 82, ha altresì precisato che, ai fini dell'applicazione di tale norma, l'accertamento del dolo deve essere effettuato con riferimento alla persona nei cui confronti l'offesa era diretta, e non già a quella a cui la stessa è stata effettivamente cagionata [C 3.10.2007, Oldoni, CED 238433].

### III. Condotta ed evento

7

Molestia o disturbo costituiscono gli **eventi**, previsti in modo alternativo, della contravvenzione in parola, e possono essere recati, e cioè **cagionati, con qualsiasi mezzo**, direttamente o indirettamente (ad es., mediante aggressione a cose o animali di pertinenza del soggetto passivo), e anche con una condotta omissiva [MANZINI, *T X*, 192; FLICK (7) 702]: si tratta, infatti, di *reato d'evento a forma libera*.

8

Secondo la definizione tradizionale, **molestia** è un'alterazione dolorosa, fastidiosa o importuna dell'equilibrio psichico di una *persona normale*, e **disturbo** è una molestia quantitativamente più intensa, che altera le condizioni di lavoro o di riposo di una *persona normale* [C 15.4.1970, Tinti, CED 114989, *GP* 1971, II, 144; P Roma 14.4.1970, Bonarrigo, *AP* 1970, II, 386; MANZINI, *T X*, 193; VIGNA-BELLAGAMBA 278].

9

Questa definizione tradizionale presta, tuttavia, il fianco ad alcune **critiche**. *In primo luogo*, non pare esatto mutuare "di peso" la nozione di disturbo dall'art. 659 [così, invece, MANZINI, *T X*, 196, che per spiegare il significato della parola disturbo nell'art. 660 si limita a rinviare alla trattazione dell'art. 659]: nel reato di cui all'art. 659, infatti, il soggetto passivo (un numero indeterminato di persone), il bene giuridico tutelato (la quiete pubblica) e l'oggetto del disturbo (che, al contrario di quanto accade nell'art. 660, viene specificamente indicato) sono *diversi* da quelli dell'art. 660. Meglio, allora,

intendere la formula "molestia o disturbo" come un'endiadi, con la quale si descrive una **interferenza, momentanea o durevole, nella sfera di tranquillità del soggetto passivo** che provoca disagio, fastidio o insofferenza per il proprio equilibrio fisico o psichico [cfr. FLICK (7) 702; cfr. pure C 16.12.2008, n. 46231, B., *De Jure*: "per accreditata lezione giurisprudenziale ricorre l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 660 allorché risulti provata un'insistente ed inopportuna interferenza nell'altrui sfera di libertà, produttiva di una fastidiosa intromissione nella vita privata della vittima"].

## 10

*In secondo luogo*, la definizione tradizionale non convince nemmeno laddove fa riferimento alla *persona normale* (cfr. *supra*, 8). In virtù di tale riferimento, infatti, l'orientamento tradizionale, proprio perché individua il bene protetto nell'ordine pubblico (cfr. *supra*, 1), ritiene tipico un fatto *oggettivamente* molesto o disturbatore, *indipendentemente* dalla sensazione da esso provocata nel soggetto passivo [C 23.5.1984, De Gasperi, CED 165668, *GP* 1985, II, 215] ed *indipendentemente* dalla (anzi, anche contro la) volontà di questi circa la punibilità del fatto stesso [C 12.2.1999, Buda, CED 212550; C 29.9.1994, Bolani, CED 199624; C 9.6.1951, Meneghetti, *GP* 1951, II, 1313; MANZINI, *T X*, 189; SABATINI CONTR. 250]. La tipicità del fatto oggettivamente molesto o disturbatore, invece, va più correttamente ricostruita valorizzando i concetti di petulanza e di biasimevole motivo (cfr. *infra*, 16), e dando rilievo alle **caratteristiche del concreto soggetto passivo** [cfr. BRANCA (1) 64: l'espressione "quanto siete bone" può essere molesta per un gruppo di suore, gradita per le partecipanti ad un concorso di bellezza], nonché agli **eventuali precedenti rapporti** tra soggetto attivo e soggetto passivo (rilievo, invece, che verrebbe escluso dal rigido riferimento alla persona "normale") [cfr. FLICK (7) 703; un cenno in LA CUTE (8) 295]: si pensi, ad es., al differente significato di un'espressione o di un comportamento, a seconda che provenga da un familiare, da un conoscente o da un estraneo [in giurisprudenza, sul rilievo dei pregressi rapporti fra i soggetti, cfr. C 28.4.1965, Cusano, *CPMA* 1966, 72].

## IV. Elemento soggettivo. Petulanza e biasimevole motivo

### 11

Secondo la prevalente opinione, la contravvenzione in parola può essere commessa **esclusivamente con dolo** [cfr., tra gli altri, CONTENTO (5) 3; VENEZIANI (13) 162; ALIMENA, *La colpa nella teoria generale del reato*, 1947, 190; C 3.10.2007, Oldoni, CED 238433; C 11.2.1992, Gerlini, CED 189885, *GI* 1992, II, 475; C 15.4.1970, Tinti, CED 114987, *GP* 1971, II, 144]. In realtà tale affermazione può essere condivisa solo se riferita alla **condotta**, la quale, attesa la pregnanza lessicale delle parole "petulanza" e

"biasimevole motivo" che la descrivono (cfr. *infra*, 12 ss.), in effetti non può che essere sorretta da dolo. Rispetto all'evento di molestia o disturbo, invece, in assenza di indicazioni testuali di segno diverso dovrebbe riprendere vigore la regola generale di cui all'art. 42 co. 4; pertanto, **rispetto all'evento**, potrebbero venire in rilievo **sia il dolo sia la colpa**. L'art. 660, dunque, può in concreto manifestarsi, oltre che come *reato tutto doloso*, anche come *combinazione di dolo* (rispetto alla condotta) e di *colpa* (rispetto all'evento) [più in generale, sui reati che possono manifestarsi come una combinazione di dolo e di colpa, cfr. BASILE, *La colpa in attività illecita*, 2005, 354].

## 12

Per "**petulanza**" si intende un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nell'altrui sfera di libertà [C 24.4.2008, Gerli, CED 239615], un modo di agire insistente, pressante, ostinato, indiscreto [C 17.7.2008, n. 29971, N., *Leggi d'Italia*; C 6.11.2007, n. 40748, Irace, *De Jure*; C 23.4.2004, Gravina, CED 228217; C 22.12.1998, Faedda, CED 212059, CP 2000, 76; C 12.6.1998, Morgillo, CED 210724, CP 1999, 1804; C 12.6.1998, Vittorio, CED 210723, CP 1999, 1804; C 21.9.1993, Benevento, CED 195915, RP 1994, 1003; in dottrina, per tutti, CONTENUTO (5) 2], mantenuto dall'agente anche dopo essersi reso conto che la propria condotta non è gradita [C 22.11.1996, La Cava, CED 206155; C 11.4.1984, Pasculli, CED 165892, GP 1985, II, 341; C 17.10.1975, Ziosi, CED 132655, CPMA 1977, 87; pretende troppo, invece, C 7.10.1986, Held, CED 174192, CP 1988, 289, secondo cui la condotta è petulante quando sia tale da determinare il soggetto passivo ad invocare aiuto]. La petulanza *non è esclusa* per il fatto che la vittima, la quale viene assillata da un molestatore telefonico con ossessivi riferimenti alle proprie abitudini sessuali, assuma con il molestatore, al fine di raccogliere elementi utili per individuare l'autore delle telefonate, un **tono confidenziale** dandogli del "tu" e consentendo a questi di fare altrettanto, poiché tale comportamento non può essere interpretato come di acquiescenza né può attenuare nell'autore delle molestie la consapevolezza della illiceità della propria condotta [C 25.1.1997, Gatti, CED 206831, CP 1998, 115]. È *controverso*, invece, se petulanza e biasimevole motivo possano essere esclusi dalla **reciprocità** o **ritorsione** delle molestie [così C 10.6.2004, Pirastru, CED 228207; *contra*, C 11.5.2006, C., *Dir. dell'Internet* 2006, 373: il principio di reciprocità non può essere invocato in funzione esimente in relazione all'art. 660, giacché l'art. 599 co. 1 - che riguarda esclusivamente il reato di ingiuria - è norma speciale, non applicabile all'infuori dei casi espressamente previsti].

## 13

Per "**biasimevole motivo**" si intende, più genericamente, ogni altro movente che sia riprovevole in se stesso o in relazione alla qualità della persona

molestata e che abbia praticamente su quest'ultima gli stessi effetti della petulanza [C 21.9.1993, Benevento, cit.; C 7.10.1986, Held, cit.; C 15.6.1982, Marchetti, CED 155573, *RP* 1983, 489; C 5.6.1962, Colaianni, *FI* 1963, II, 14; MANZINI, *T X*, 205]: sono tali, ad es., i motivi di dispetto [C 19.4.2005, n. 14632, Venturi, *Leggi d'Italia*], rancore e gelosia [C 11.5.2006, C., *Dir. dell'Internet* 2006, 373].

#### 14

Occorre, inoltre, precisare che "petulanza" è **concetto descrittivo** di fattispecie, in quanto esprime, in modo univoco e sufficientemente determinato - ancorché elastico - una realtà di tipo naturalistico, immediatamente e intuitivamente percepibile; "biasimevole (motivo)", invece, è **concetto normativo** (di illiceità speciale) di fattispecie, in quanto esprime il conflitto tra il motivo che muove l'agente e le norme, giuridiche ed extragiuridiche, di civile convivenza [sost. conf. - con rinvio, però, alle sole norme extragiuridiche - FLICK (7) 720, che richiama, *ad explanandum*, il concetto normativo della "normale tollerabilità" che compare nell'art. 844 c.c.; nonché CONTENTO (5) 2, secondo cui il biasimo consiste in un giudizio di disapprovazione secondo la comune moralità positiva]. Pertanto, è biasimevole un motivo *contra legem* [C 2.5.1986, De Benedictis, CED 173862, *GP* 1987, II, 456], o un motivo contrario alla morale delle famiglie e alla fedeltà coniugale [C 23.4.1965, Viscusi, *CPMA* 1966, 73], mentre potrebbe non essere biasimevole il motivo di compiere attività di investigazioni, essendo tale attività riconosciuta dal nostro ordinamento come lecita [P Valentano 9.3.1984, Tavazzi, *FI* 1985, II, 155].

#### 15

Considerata l'**alternatività** tra petulanza e biasimevole motivo, ai fini dell'applicazione dell'art. 660 è sufficiente che sussista uno solo di essi; se sono presenti entrambi, ciò potrà influire in sede di commisurazione giudiziale della pena.

#### 16

Quanto al (controverso) **ruolo dei concetti di petulanza e biasimevole motivo** nella struttura dell'art. 660, secondo un primo orientamento essi atterrebbero esclusivamente all'elemento soggettivo [MANZINI, *T X*, 203; C 21.6.1974, Manfredini, CED 129249; C 15.4.1970, Tinti, CED 114987, *GP* 1971, II, 144], caratterizzando la contravvenzione in termini di **dolo specifico** [C 3.10.2007, Oldoni, CED 238433; C 1.10.1991, Poli, CED 188987, *RP* 1992, 584; C 9.1.1989, Adamo, CED 183515, *RP* 1990, 833; C 24.4.1986, Formenti, CED 174069, *RP* 1987, 691; P Mantova 18.1.1978, Alzieri, *RP* 1978, 406; P Firenze 24.6.1976, Librando, *GI* 1977, II, 253; ROSSO (12) 144; MAIANI (9) 305; BRICOLA (2) 1118, il quale, però, *de iure condendo* ne

auspica la punibilità a titolo di dolo generico].

## 17

Un secondo, *preferibile* orientamento, invece, individua nella petulanza e nel biasimevole motivo il **parametro della rilevanza penale della molestia e del disturbo**: sono tipici ai sensi dell'art. 660, cioè, solo le molestie e i disturbi i quali vengano attuati con la suddetta modalità (petulanza), ovvero siano connotati dal suddetto motivo (biasimevole) [FLICK (7) 720; sost. conf. CONTENTO (5) 2; DE VERO (6) 87; DEAN, *Il rapporto di mezzo a fine nel diritto penale*, 1967, 152]. Anche una parte della giurisprudenza più recente esclude esplicitamente qualsiasi rilevanza in punto di elemento soggettivo alle pulsioni motivazionali e agli intenti perseguiti dall'autore, e quindi *nega* che il reato, per effetto dei concetti della petulanza e del biasimevole motivo, vada configurato in termini di dolo specifico [cfr. C 9.3.2009, n. 10409, Alacqua, *De Jure*: per la sussistenza del dolo è sufficiente la coscienza e volontà della propria condotta petulante, essendo irrilevanti i motivi perseguiti]. Tale giurisprudenza attribuisce, pertanto, alla petulanza e al biasimevole motivo una **valenza oggettiva** [C 6.10.1995, Li Rosi, CED 203042; C 25.10.1994, Mammoli, CED 199682: la petulanza e il biasimevole motivo attengono all'elemento oggettivo del reato, più che al dolo specifico; C 22.12.1998, Faedda, cit.: gli intenti perseguiti dall'agente sono del tutto irrilevanti allorché si sia accertato che comunque, a prescindere dalle motivazioni alla base del suo comportamento, esso è connotato dalla caratteristica della petulanza; cfr. pure C 12.6.1998, Morgillo, CED 210724; C 12.12.2003, Fazzioli, CED 226992, CP 2005, 2260; C 23.4.2004, Gravina, CED 228217]. Questo orientamento va accolto anche per evitare che, nell'economia della fattispecie criminosa in esame, un ruolo fondamentale ai fini dell'*an* della punibilità venga attribuito al mero atteggiamento interiore del soggetto attivo [sul punto, cfr. le riflessioni di VENEZIANI (13) 162].

## V. Luogo pubblico o aperto al pubblico; uso del telefono

### 18

**Luogo pubblico** è quello cui tutti possono continuamente accedere (cfr. art. 527, 8); **luogo aperto al pubblico** quello cui ciascuno può accedere in determinati momenti ovvero quello cui può accedere una determinata categoria di persone che abbia determinati requisiti (cfr. art. 527, 9) [C 15.7.2009, Leonini, CED 244301; secondo C 6.6.1975, Tona, CED 131021, CPMA 1976, 701, è tale l'androne di un palazzo e la scala comune a più abitazioni; cfr. P Mantova 18.1.1978, Alzieri, RP 1978, 406: i rumori con cui il proprietario di mezza villetta disturba il proprietario dell'altra metà, dal quale lo separa una sottile parete divisoria, non sono punibili *ex art.* 660, per mancanza del requisito di luogo in parola]. La formula "in luogo pubblico o



aperto al pubblico" rinvia ad una nozione di *pubblicità presunta*, non essendo necessario che nel luogo, purché pubblico o aperto al pubblico, siano effettivamente presenti, al momento del fatto, una o più persone (cfr. invece art. 266 co. 4 n. 2) [FLICK (7) 700; MANZINI, *T X*, 197]. Deve inoltre ritenersi integrato il requisito di luogo tanto nell'ipotesi in cui l'agente si trovi in luogo pubblico o aperto al pubblico ed il soggetto passivo in luogo privato, quanto nell'ipotesi reciproca [MANZINI, *T X*, 197; MORSILLO (11) 164; C 15.7.2009, Leonini, CED 244301; C 24.4.1986, Formenti, CED 174068, *RP* 1987, 691]: la prima ipotesi è esemplificata dal caso dell'agente che molesta il soggetto passivo suonando, dalla pubblica via, il campanello della sua abitazione [C 15.7.2009, Leonini, cit.]; l'ipotesi reciproca è, invece, esemplificata dal caso di un agente che, dal terrazzo di casa sua, scatta plurime fotografie del soggetto passivo mentre questi si trova in un "luogo aperto al pubblico" (il giardino condominiale della propria abitazione) [C 9.3.2009, n. 10409, Alacqua, *De Jure*]. Si è talora ritenuto che il requisito di luogo in parola possa risultare soddisfatto anche in caso di molestia diffusa al pubblico **a mezzo stampa** [così MORSILLO (11) 163; ROSSO (12) 143; P Roma 14.4.1970, Bonarrigo, *AP* 1970, II, 386].

## 19

In alternativa al requisito di luogo, l'art. 660 contempla un requisito strumentale: il **mezzo del telefono**. Benché la mera **intestazione all'imputato dell'utenza telefonica** dalla quale siano provenute le chiamate moleste, non può, da sola, legittimare l'affermazione di responsabilità a carico di costui [C 6.10.1995, Colacino, CED 203230, *FiR* 1996, 1634], corrisponde, tuttavia, ad una consolidata massima di esperienza il fatto che il telefono (specie se si tratta di un cellulare) intestato ad una persona sia nella sua disponibilità esclusiva, a meno che non vi sia prova del contrario o non siano state allegare specifiche circostanze dalle quali possa inferirsi la ragionevole possibilità di una diversa ricostruzione [così C 1.3.2010, n. 8068, *De Jure*].

## 20

Poiché non è richiesto che per telefono avvenga comunicazione orale [C 1.10.1991, Poli, CED 188987, *RP* 1992, 584; FLICK (7) 723], per un verso ad integrare il reato potrebbe essere sufficiente anche una **telefonata muta** [C 19.4.2005, n. 14632, Venturi, *Leggi d'Italia*: nella specie, effettuata in ora notturna], per altro verso sorge il dubbio se, in base ad un'interpretazione estensiva, il requisito strumentale in parola possa ritenersi integrato anche qualora si usino **SMS** (*short message service*), **MMS** (*multimedia messaging service*) **fax**, **cicalino cerca-persone**, **video-telefono** (allorché vi sia solo comunicazione visiva), poiché in tali ipotesi viene pur sempre usato il *mezzo del telefono* (anche se attraverso meccanismi del tutto impensabili per il legislatore del 1930) [in relazione all'invio di *SMS*, in senso negativo, cfr. C

17.5.2005, Sorpesi, CED 231577; in senso affermativo, cfr. invece C 11.5.2006, Castagna, *Dir. dell'Internet* 2006, 373, con nota di DI LUCIANO; C 1.7.2004, Modena, CED 229464, *Dir. dell'Internet* 2005, 51; per un caso di invio di MMS, in cui il reato è stato escluso per insussistenza del dolo, ma non già per carenza del requisito strumentale, cfr. C 3.10.2007, Oldoni, CED 238433].

## 21

Atteso, invece, il divieto di analogia *in malam partem*, non si può ritenere equivalente al mezzo del telefono l'uso di altri strumenti di comunicazione a distanza, come i *walkie-talkie* e il **citofono** [così, invece, C 5.5.1978, Ciconi, CED 139560, *RP* 1978, 918; ANTOLISEI, PtS, II, 279; si noti, tuttavia, che la molestia o il disturbo recati per citofono sono comunque di regola punibili per la presenza del requisito di luogo, in quanto i citofoni si trovano solitamente in un luogo pubblico o aperto al pubblico]. Quanto alle molestie recate mediante l'invio di *e-mail*, la Cassazione ha di recente ritenuto che la comunicazione per posta elettronica utilizza sì la rete telefonica, ma non il "mezzo del telefono". Essa è, inoltre, una modalità di comunicazione asincrona, che non comporta alcuna immediata interazione tra mittente e destinatario e, di conseguenza, nessuna intrusione diretta del primo nella sfera di tranquillità del secondo: in tali casi va, pertanto, esclusa l'applicazione dell'art. 660 [C 30.6.2010, D'Alessandro, CED 247558; conforme, in dottrina, MAFFEO, *Il nuovo delitto di atti persecutori* (stalking), *CP* 2009, 2719; *contra*, CATULLO (4) 51]. Del resto, che per il legislatore penale la comunicazione "telefonica" sia cosa diversa dalla comunicazione "informatica o telematica" risulta anche dagli artt. 617 *bis* ss., ove le interferenze a tali due tipi di comunicazione vengono previste e punite in fattispecie autonome e distinte.

## 22

Una volta individuato nella tranquillità personale il bene giuridico tutelato (cfr. *supra*, 3) e nella petulanza-biasimevole motivo il parametro della rilevanza penale della molestia e del disturbo (cfr. *supra*, 16), sembra corretto ritenere che i requisiti di luogo e di mezzo in parola si collochino *al di fuori del piano dell'offesa* e fungano esclusivamente da criteri di selezione, fra tutte le possibili condotte rilevanti, di quelle che il legislatore considera *opportuno* punire: esatta, pertanto, la loro qualificazione in termini di **condizioni obiettive di punibilità** [concl. conf., sia pur partendo da premesse differenti, MANZINI, *T X*, 196; VIGNA-BELLAGAMBA 276; C 5.2.1940, Maiorano, *GP* 1941, II, 56; P Mantova 18.1.1978, Alzieri, *RP* 1978, 4; parlano, invece, di elementi costitutivi del reato, SABATINI CONTR. 251; FLICK (7) 704; ROSSO (12) 144]. *De iure condendo* pare auspicabile l'eliminazione di tali requisiti [MANZINI, *T X*, 198; FLICK (7) 724], in quanto essi impediscono di punire, per

motivi di opportunità storicamente condizionati, ulteriori forme di interferenza nella tranquillità personale altrettanto meritevoli di tutela di quelle realizzate in luogo pubblico o aperto al pubblico o col mezzo del telefono (come, ad es., l'immissione persistente di rumori tra vicini; l'invio per posta di oggetti ingombranti, lugubri o rappresentanti ordinazioni fittizie; la spedizione di lettere "a catena"; il ripetuto invio di *e-mail*, non gradite o di contenuto sconvenevole, o con finalità di *spamming*, etc.).

## VI. Consumazione

### 23

L'art. 660 è reato istantaneo, **eventualmente** (ma non necessariamente) **abituale** [C 9.3.2009, n. 10409, Alacqua, *De Jure*; C 8.3.2006, Paolini, CED 233438; C 30.6.1992, Di Paolo, CED 192565, *GI* 1993, II, 661]. Ciò comporta, per un verso, che per la sua consumazione può essere **sufficiente anche un solo episodio** di molestia o di disturbo [C 16.3.2010, n. 10400, D., *Leggi d'Italia*; C 13.2.1962, Cantore, *CPMA* 1962, 781; MANZINI, *T X*, 200; ROSSO (12) 143; in particolare, una sola telefonata: C 5.1.2010, N., *FI* 2010, II, 118; C 19.4.2005, n. 14632, Venturi, *Leggi d'Italia*; C 19.5.2004, Alessandri, CED 228127, *CP* 2005, 2988; C 1.10.1991, Poli, CED 188987, *RP* 1992, 584]; per altro verso, che la **ripetizione delle condotte** non dà necessariamente luogo ad un concorso omogeneo di reati, ma può integrare un *unico reato* [C 24.4.2008, Gerli, CED 239615], soprattutto allorché non sia stata tanto la modalità delle condotte poste in essere, quanto proprio la loro reiterazione a determinare l'offesa al bene giuridico tutelato [C 5.5.2008, Tamburrini, CED 239848, e C 25.3.2010, Zamò, CED 246792, entrambe in relazione a casi di ripetute telefonate al soggetto passivo; va troppo in là C 24.3.2004, Pelliccia, CED 228828, secondo cui il reato di cui all'art. 660 "per sua natura richiede la pluralità di azioni di disturbo quando viene commesso per petulanza"].

## VII. Rapporti con altre figure di reato

### 24

Se con la stessa azione si integra anche il **delitto di ingiuria**, la giurisprudenza prevalente, in presenza di querela per il delitto, si pronuncia per il *concorso formale di reati*, data la diversità di condotte e di beni giuridici tutelati dall'art. 594 e dall'art. 660 [C 29.5.2007, Tarantino, CED 236732; C 19.5.2004, Alessandri, CED 228127; C 24.4.2001, La Rosa, CED 218721, in cui si esclude altresì che la causa di non punibilità della ritorsione, prevista per il delitto di ingiuria, possa estendersi alla concorrente contravvenzione di molestie; C 6.11.1986, Pedroncelli, CED 175025, *CP* 1988, 827; C 7.3.1973, Contini, CED 124434, in cui si ritiene il concorso

dell'art. 660 con i delitti di ingiuria, minaccia e percosse; ROSSO (12) 144; VIGNA-BELLAGAMBA 279]. Un diverso orientamento ritiene, invece, che la contravvenzione in parola rimanga *assorbita* nel delitto di ingiuria, salvo che manchi la querela o ne sia fatta remissione, ovvero salvo che l'ingiuria rivolta ad una persona configuri molestia (anche) per i terzi presenti [MANZINI, *T X*, 201; FLICK (7) 712; ANTOLISEI, *PtS*, II, 279; DE VERO (6) 87; C 1.7.2002, Placidi, CED 222705, *CP* 2003, 2658; C 29.9.1994, Bolani, CED 199624, in relazione anche ai delitti di minaccia e di danneggiamento]. A favore di questa seconda soluzione milita la considerazione che gli artt. 594 e 660 tutelano sì beni giuridici diversi (onore e tranquillità personale), ma pur sempre riconnessi alla difesa della personalità individuale *lato sensu* intesa; inoltre, il più delle volte, la commissione di un fatto di ingiuria comporta altresì un'offesa alla tranquillità personale e si presta, pertanto, a quella valutazione normativa-sociale unitaria, che costituisce uno dei presupposti per l'applicazione del principio di consunzione-assorbimento [cfr. FIANDACA-MUSCO, *PtG*, 687].

## 25

Sotto la vigenza del **vecchio art. 521 (atti di libidine violenti)**, una parte della giurisprudenza aveva chiamato a rispondere a tale titolo l'agente che, per il biasimevole motivo di dare sfogo al proprio impulso sessuale, introduceva la mano sotto le vesti di una donna per toccarla in modo lascivo [C 1.6.1973, Dianati, CED 125701; C 22.1.1971, Gaiani, CED 118647, *GP* 1972, II, 405; C 8.5.1967, Gianazzi, CED 105780, *CPMA* 1968, 552], ovvero strofinava il proprio pene contro il corpo di talune passeggere in un tram affollato [P Roma 8.9.1980, De Chirico, *GM* 1982, 1304]. In altre sentenze, invece, si era ritenuto che i **toccamenti lascivi**, che non fossero espressione di una violenza atta a coartare la libertà sessuale della vittima, integrassero piuttosto il reato di cui all'art. 660 [C 29.3.1965, Cipriano, CED 99750; C 31.10.1958, Parmigiani, *GP* 1959, II, 287; C 11.10.1995, Delogu, CED 202968, *CP* 1997, 699, in un caso di due fugaci baci sulla guancia e sul collo, dati fuggevolmente e senza insistenza, sia pure dal datore di lavoro ad una sua dipendente; in dottrina, a favore dell'applicazione dell'art. 660 in queste ipotesi CONTENTO (5) 2 e MIGLIORATI (10) 1306].

## 26

In seguito alle significative modifiche apportate dal legislatore nel 1996 ai delitti in materia sessuale, la giurisprudenza tende oggi ad applicare ad ipotesi siffatte l'**art. 609 bis**. Si ritiene, infatti, che la condotta da detta norma vietata "ricomprenda - se connotata da costrizione (violenza, minaccia o abuso di autorità), sostituzione ingannevole di persona ovvero abuso di condizioni di inferiorità fisica o psichica - oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto che, risolvendosi in un **contatto corporeo** tra soggetto attivo e

soggetto passivo, **ancorché fugace ed estemporaneo**, o comunque coinvolgendo la corporeità sessuale di quest'ultimo, sia finalizzato e normalmente idoneo a porre in pericolo la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale” [C 8.7.2008, B., CED 240829: nella specie, l'imputato aveva toccato la vittima sulle spalle e aveva tentato di slacciarle il reggiseno con l'intenzione di arrivare a palpeggiarle il seno, ripetendo il gesto una seconda volta nonostante le vibrato proteste della vittima; C 7.7.2008, Di Venti, CED 240338: l'imputato aveva toccato, malgrado il chiaro dissenso dell'interessata, la gamba sinistra puntando verso la coscia e i genitali; C 5.10.2006, Beretta, CED 234786, CP 2008, 3293: un medico, dopo aver fatto denudare una sua paziente per asseriti motivi diagnostici, l'aveva abbracciata e, attraendola al proprio corpo, aveva tentato di baciarla; C 9.6.2006 (ud. 26.1.2006), G., n. 19808, *Leggi d'Italia*: l'imputato, dopo aver pronunciato nei giorni precedenti una serie di proposte sessuali volgari e aver proferito minacce del tipo “prima o poi ti violento”, baciava sul collo e tentava di baciare sulla bocca una giovane, dopo averla stretta a sé; C 19.12.2005, Stabilito, CED 233319: l'imputato tentava di immobilizzare una collega di lavoro, di baciarla, di infilare le mani nella camicetta e di sbottonarle i pantaloni; C 1.3.2006, Castana, CED 234070 e C 23.9.2004, Annunziata, CED 2300421-2, CP 2005, 1182: casi di toccamento lascivo dei glutei].

## 27

In base a tale orientamento [sentenze appena citate] restano, invece, esclusi dalla qualificazione come “atti sessuali” ai sensi dell'art. 609 *bis*, “quegli atti i quali, pur essendo espressivi di concupiscenza sessuale, siano però inidonei (come nel caso dell'esibizionismo, del feticismo, dell'autoerotismo praticato in presenza di altri costretti ad assistervi o del *voyerismo*) ad intaccare la sfera della sessualità fisica della vittima, comportando essi soltanto offesa alla libertà morale di quest'ultima o (ricorrendone i presupposti) al sentimento pubblico del pudore”. Pertanto, in base a tale orientamento risultano **punibili ai sensi dell'art. 660** soltanto **condotte che prescindono da contatti fisici** a sfondo sessuale e si estrinsecano o con petulanti corteggiamenti non graditi o con altrettante petulanti telefonate o con espressioni volgari nelle quali lo sfondo sessuale costituisce un *motivo* e non un *momento* della condotta. Allorché dalle espressioni volgari a sfondo sessuale o dal corteggiamento invasivo ed insistito si passa a toccamenti non casuali suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale, si è invece fuori della molestia e si realizza quanto meno il tentativo di atto sessuale, punibile ai sensi dell'art. 609 *bis* [C 8.7.2008, B., CED 240829; C 7.7.2008, Di Venti, CED 240338; C 19.12.2005, Stabilito, CED 233319].

## 28

Tra la contravvenzione in parola e il **nuovo delitto di cui all'art. 612 bis** (al cui commento si rinvia) sussiste un *rapporto di progressione*. L'art. 660 punisce, infatti, solo gli stadi prodromici o comunque più lievi di offesa alla tranquillità personale, e solo qualora essi si verifichino in presenza di determinati requisiti spaziali o strumentali (cfr. *supra*, 18 ss.). Inoltre nella contravvenzione in parola la “molestia” costituisce l'evento del reato (in alternativa al disturbo: cfr. *supra*, 7), mentre nel delitto di *stalking* essa è una modalità della condotta, che deve a sua volta produrre un ulteriore evento [sottolinea la necessità che, ai fini dell'applicazione dell'art. 612 bis, si accerti la “risposta in concreto prodotta sul soggetto passivo” dagli atti molesti, C 7.5.2010, Marchino Camillo, CED 247225]. Nel delitto di *stalking*, peraltro, in alternativa alla molestia, è prevista anche un'altra modalità di condotta - la minaccia - la quale, invece, non è in nessun caso sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 660. Si noti, infine, che la contravvenzione in parola è reato *eventualmente* abituale (cfr. *supra*, 23), mentre il delitto di *stalking* è reato *necessariamente* abituale [le condotte devono essere “reiterate”: cfr. C 17.2.2010, Oliviero, CED 245881], sicché il compimento di una sola condotta offensiva potrebbe essere punito esclusivamente ai sensi dell'art. 660.

## 29

Secondo la Cassazione risponde del **delitto di maltrattamenti ex art. 572** il datore di lavoro che sottopone la propria dipendente a **continue molestie sessuali sul posto di lavoro** (costretta a subire *avances*, insistenti inviti, allusioni, ma anche esplicite richieste di compiere atti sessuali, al cui rifiuto seguivano puntualmente ritorsioni sul piano lavorativo, quali il diniego di regolarizzare il rapporto lavorativo o i rimproveri relativi all'attività lavorativa svolta) [C 7.7.2008, Di Venti, CED 240338].

## VIII. Esercizio di un diritto

### 30

L'**esercizio di un proprio diritto**, vero o putativo, non esclude la contravvenzione, se avviene con modalità petulanti o è ispirato da biasimevole motivo [C 16.12.2008 (ud. 27.11.2008), B., n. 46231, *De Jure*; C 11.12.1991, Gerlini, CED 188985, *GI* 1992, II, 475; C 24.4.1986, Formenti, CED 174069, *RP* 1987, 691; cfr. P Desio 7.1.1987, Cerri, *GC* 1987, II, 42, con nota di FINOCCHIARO; cfr. pure artt. 833 e 844 c.c.]. In particolare, per quanto riguarda il *diritto alla libertà di pensiero*, il suo esercizio, per spiegare effetto scriminante, deve avvenire entro limiti ben definiti e senza modalità di per sé petulanti [C 8.8.2007, Paolini, CED 236798].

### 31

La Cassazione ha precisato che il reato in parola è configurabile anche quando

l'agente eserciti, o creda di esercitare, un proprio diritto, ma ricorra a modalità tali da rivelare l'esistenza di uno specifico malanimo che si traduce in un mero dispetto arrecato per "biasimevole motivo". Deve, tuttavia, escludersi che un tale specifico malanimo possa essere ritenuto sussistente per il solo fatto che la condotta sia o possa apparire oggettivamente molesta (nel senso di "fastidiosa" o "irritante") a chi la subisce, richiedendosi invece che tale sua caratteristica le venga impressa **senza alcuna plausibile ragione strumentalmente ricollegabile all'effettivo esercizio del preteso diritto**. Una tale "ragione strumentale" può, peraltro, consistere anche nell'intento di rendere manifesta la propria volontà di avvalersi di quel diritto, a fronte di chi non intenda riconoscerlo [C 19.2.2004, C., CED 227226, CP 2005, 1260].

## IX. Questioni di legittimità costituzionale

32

Di recente è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 660 in relazione all'**art. 3 Cost.** [ord. T min. Ancona 24.1.2008, n. 146, C., *De Jure*], contestandone l'**irragionevolezza della procedibilità d'ufficio** "anche qualora le condotte poste in essere non siano suscettibili di riverberarsi in danno o molestia di un numero indeterminato di persone ma si rivelino indirizzate (solo) a soggetto ben definito e determinato", e ciò specie se si compara il reato in parola con altre ipotesi criminose di maggiore lesività, le quali risultano procedibili solo ad istanza di parte, come ad esempio i delitti di cui agli artt. 582 co. 2, 594 e 595. La Corte costituzionale - a prescindere da ogni considerazione circa le caratteristiche del bene giuridico tutelato dall'art. 660 - ha dichiarato tale questione **manifestamente inammissibile**, in quanto rivolta ad ottenere un intervento additivo del tutto eccentrico rispetto alle coordinate generali del sistema, giacché l'ordinamento penale risulta improntato alla regola secondo la quale l'istituto della querela è proprio dei soli delitti, mentre per le contravvenzioni si procede sempre d'ufficio [C cost. 392/2008, *GCost* 2008, 4603].

## X. Casistica

33

**Corteggiamento non gradito: C 23.4.2007, Fontanive, CED 236503, RP 2007, 994:** un uomo rivolge alla *ex* fidanzata frasi ed atteggiamenti di corteggiamento per più ore, trattenendosi alla presenza di altri avventori all'interno del locale pubblico dove la stessa lavora, nonostante le espresse e ripetute rimostranze di lei; **C 15.6.1982, Marchetti, CED 155573, RP 1983, 489:** un anziano signore si rivolge ad una giovanissima commessa di un hotel con queste parole: "Sei stata mai al mare? Lo sai che hai un bel corpicino? Sotto la doccia hai fatto mai cattivi pensieri? Hai fatto mai l'amore?"; **C**

**5.6.1962, Colaianni, FI 1963, II, 14 e 63:** due uomini si rivolgono a delle studentesse con la frase "Quanto siete bone!", accompagnata da un fischio.

**34**

**Pedinamento-inseguimento:** C 15.1.2008, Russo, n. 2113, *Gdir* 2008, 13, 96: risponde del reato l'ex marito che effettua ripetuti ed insistenti inseguimenti in macchina a danno della ex moglie; C 17.10.1975, Ziosi, CED 132655, CPMA 1977, 87: integra il reato il pedinamento effettuato da investigatore privato [in senso contrario, cfr. tuttavia, C 14.6.1978, Urciuoli, CED 140043, FI 1979, II, 194 e P Valentano 9.3.1984, Tavazzi, FI 1985, II, 155]; C 23.6.2000, Terra, CED 216273, CP 2001, 1486: integra il reato il fatto di pedinare e attendere un congiunto del presunto debitore sotto casa in ora notturna in compagnia di altre persone, posto in essere successivamente a numerose e insistenti telefonate al debitore stesso; C 23.1.1990, Sedde, CED 183457, CP 1991, 1231: integra il reato di molestia (e non quello di ingiuria) il seguire petulantemente con automobili un gruppo di ragazze, richiamare la loro attenzione con suoni volgari, rasentarle pericolosamente, costringerle a rifugiarsi in casa, suonare insistentemente il clacson sotto le loro abitazioni.

**35**

**Condotte inurbane:** C 16.3.2010, D., n. 10400, *Leggi d'Italia*: integra il reato la reiterata apposizione di cartelli di protesta sulla cancellata del domicilio del soggetto passivo, la ripetuta richiesta di colloqui ed il suonare insistente del campanello; C 9.1.1989, Adamo, CED 183515, RP 1990, 833: l'agente parcheggia ripetutamente la propria autovettura sul suolo pubblico in maniera da rendere assai disagiata l'accesso in un locale terraneo di proprietà della persona offesa; C 24.4.1986, Formenti, CED 174068, RP 1987, 691: l'imputato parcheggia il proprio camion lasciando il motore acceso per molto tempo davanti alla vetrina del negozio della persona offesa; P Roma 30.1.1992, Di Salvo, GM 1993, II, 773: non integra il reato lo scrivere sui muri e il lanciare carte durante un congresso scientifico, per protestare contro presunte irregolarità nella propria carriera professionale; cfr. però, C 23.10.1973, Ottobre, CED 125820, RP 1974, 406: risponde ex art. 660 l'imputato che, esprimendo ad alta voce il proprio dissenso, determina l'interruzione di un pubblico comizio.

**36**

**Telefonate:** C 5.1.2010, N., FI 2010, II, 118: integra il reato la telefonata effettuata verso mezzanotte alla ex moglie per lamentarsi del di lei comportamento; C 19.4.2005, Venturi, n. 14632, *Leggi d'Italia*: integra il reato la telefonata muta effettuata ai condomini per dispetto in ora notturna; C 23.4.2004, Gravina, CED 228217: integra il reato l'effettuare continue e inconcludenti telefonate, pur non caratterizzate da espressioni inurbane o



ingiuriose ma contenenti sempre le stesse domande e fatte senza una ragione che ne giustifichi la reiterazione.

37

**Invio di SMS: C 11.5.2006, C., Dir. dell'Internet 2006, 373; C 1.7.2004, Modena, CED 229464, Dir. dell'Internet 2005, 51:** gli SMS hanno natura telefonica, perché, quanto al mezzo tecnico utilizzato, vengono trasmessi attraverso sistemi telefonici, che collegano tra loro apparecchi telefonici cellulari e/o fissi; *contra*, **C 17.5.2005, Sorpresi, CED 231577:** la previsione incriminatrice di cui all'art. 660, formulata in epoca in cui l'impiego del telefono era concepibile soltanto mediante comunicazioni vocali, non può ritenersi estensibile anche all'ipotesi in cui detto mezzo (nella specie, telefono cellulare) sia utilizzato esclusivamente per l'invio di SMS.

38

**Interferenze durante dirette televisive: C 8.8.2007, Paolini, CED 236798; C 8.3.2006, Paolini, CED 233438:** integra il reato l'azione di disturbo messa in atto da una persona la quale, durante un collegamento in diretta televisiva, postosi alle spalle del cronista, alza un cartello su cui è scritta una frase offensiva rivolta ad un noto conduttore televisivo, ovvero mostra un fallo di legno, ovvero ancora grida epiteti e altre frasi ingiuriose.

**BIBLIOGRAFIA:** (1) BRANCA, *Quando le studentesse sono fisicamente dotate*, FI 1963, II, 64; (2) BRICOLA, *Prospettive e limiti della tutela penale della riservatezza*, RIDPP 1967, 1079; (3) CARBONE, *Disturbi telefonici: quale confine tra generico disagio e danno risarcibile*, DR 2000, 36; (4) CATULLO, *Sulle molestie telefoniche via SMS*, Dir. dell'Internet 2005, 51; (5) CONTENTO, *Molestie o disturbo alle persone*, EGT, 1990, XX, 1; (6) DE VERO, *Inosservanza di provvedimenti della polizia e manifestazioni sediziose e pericolose (contravvenzioni)*, Dpen, 1993, VII, 76; (7) FLICK, *Molestia o disturbo alle persone*, EdD, 1976, XXVI, 698; (8) LA CUTE, *Sui limiti dell'azione molesta*, AP 1971, II, 293; (9) MAIANI, *Il diritto alla riservatezza e la sua tutela penale*, 1970; (10) MIGLIORATI, *Rilevanza dell'estremo della violenza nel reato di atti di libidine*, GM 1982, 1304; (11) MORSILLO, *La tutela penale della riservatezza*, 1966; (12) ROSSO, *Ordine pubblico (contravvenzioni)*, NsD, 1965, XII, 143; (13) VENEZIANI, *Motivi e colpevolezza*, 2000.